



Scambio automatico di informazioni a fini fiscali (Accordo SAI; ex accordo sulla fiscalità del risparmio)

Ottobre 2018

Nel 2004, nell'ambito degli Accordi bilaterali II, al fine di lottare contro l'evasione fiscale transfrontaliera, la Svizzera e l'Unione europea (UE) hanno concluso un Accordo sulla fiscalità del risparmio. L'Accordo sullo scambio automatico di informazioni (SAI) ai fini fiscali tra la Svizzera e l'UE, firmato il 27 maggio 2015, si basa sullo standard globale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e sostituisce il Accordo sulla fiscalità del risparmio. Dal 2017 la Svizzera e i 28 Stati membri dell'UE rilevano i dati dei conti e li scambiano dal 2018. Con l'introduzione dello standard la Svizzera e l'UE danno un contributo importante alla lotta contro l'evasione fiscale.

Cronologia

- 1.1.2017 entrata in vigore dell'Accordo SAI
- 17.6.2016 approvazione da parte del Parlamento
- 27.5.2015 firma dell'Accordo SAI
- 1.7.2005 entrata in vigore dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio
- 17.12.2004 approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004 firma dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

Il 17 giugno 2016 il Parlamento ha approvato l'Accordo SAI. L'Accordo, che si applica ai 28 Stati membri dell'UE, è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce il Accordo sulla fiscalità del risparmio: sul piano formale costituisce un protocollo di modifica di quest'ultimo.

Contesto

Il 14 maggio 2013 il Consiglio dei ministri delle finanze dell'UE (ECOFIN) ha incaricato la Commissione europea di avviare negoziati per l'adeguamento dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con la Svizzera e altri Stati terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino). Dopo aver consultato le commissioni parlamentari competenti e i Cantoni, il Consiglio federale ha inoltre approvato, il 18 dicembre 2013, un mandato negoziale per la revisione dell'Accordo in questione. La revisione doveva eliminare le scappatoie fiscali, affinché non fosse possibile eludere la tassazione del risparmio attraverso società intermedie o determinati strumenti finanziari. L'obiettivo dell'Accordo era di contribuire alla lotta contro l'evasione fiscale transfrontaliera. I negoziati per questo adeguamento tecnico dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio sono stati aperti a metà gennaio 2014.

Tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare l'adozione di uno standard globale elabora-

to dall'OCSE, l'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato un mandato negoziale inteso a stipulare un Accordo concernente lo scambio automatico di dati tra Stati partner, tra cui l'UE. In questo modo i negoziati relativi alla revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio hanno preso una direzione diversa. Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno infine sottoscritto l'Accordo SAI.

Contenuto

L'Accordo SAI con l'UE si basa sullo standard internazionale per l'SAI dell'OCSE, che viene ripreso integralmente nel testo. Finora circa 100 Paesi, tra cui tutte le più importanti piazze finanziarie, si sono dichiarati favorevoli all'introduzione di questo standard. L'Accordo prevede inoltre lo scambio di informazioni su domanda, conformemente all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE intesa a evitare la doppia imposizione. Come nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, anche nell'Accordo SAI è prevista un'esenzione dall'imposta alla fonte per i pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate.

In applicazione dell'Accordo SAI, gli istituti finanziari svizzeri raccolgono i dati rilevanti ai fini fiscali dei clienti dell'area UE e li trasmettono alle autorità fiscali dei rispettivi Stati membri. In virtù del principio di reciprocità sancito nell'Accordo, gli istituti finanziari

dell'area UE trasmettono a loro volta alla Svizzera i dati rilevanti ai fini fiscali dei conti intestati a cittadini svizzeri negli Stati UE.

Con l'Accordo sulla fiscalità del risparmio gli agenti pagatori svizzeri (p. es. le banche) prelevavano una trattenuta anonima del 35% sui redditi da risparmio realizzati in Svizzera di contribuenti UE. Il gettito dell'imposta veniva retrocesso per il 75% allo Stato in cui risiedeva il cliente, mentre il restante 25% restava alla Svizzera a copertura delle spese sostenute. Il ricavo lordo derivante dalla trattenuta per l'anno fiscale 2016 è stato pari a 74,8 mio. CHF, di cui 56,1 mio. CHF sono stati corrisposti ai rispettivi Stati dell'UE interessati, mentre 18,7 mio. CHF sono rimasti in Svizzera (quota della Confederazione: 16,8 mio. CHF; quota dei Cantoni: 1,9 mio. CHF).

Portata dell'Accordo

Con l'attuazione dello standard globale SAI, la Svizzera e l'UE danno un contributo importante alla lotta contro l'evasione fiscale. L'Accordo si iscrive nella politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari che mira a un'imposizione conforme a livello internazionale. La Svizzera ha partecipato all'elaborazione di questo standard dell'OCSE.

La soppressione, in Svizzera e negli Stati membri dell'UE, dell'imposizione alla fonte dei dividendi, interessi e canoni di licenza tra imprese consociate rafforza l'attrattività della Svizzera per le società attive a livello internazionale.

Link alla versione PDF

www.dfae.admin.ch/europa/fiscalita-risparmio

Maggiori informazioni

Dipartimento federale delle finanze DFF

Tel. +41 58 462 21 11, info@gs-efd.admin.ch, www.dff.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it